

CCNL UNEBA | NOVITÀ CONTRATTUALI GENNAIO 2025

Con riferimento al CCNL sopra indicato, di seguito si riportano le novità introdotte dall'ipotesi di accordo sottoscritta dalle Parti Sociali per il rinnovo del CCNL.

Il contratto decorre dal 1° Gennaio 2023 e scade il 31 Dicembre 2025. La riserva sull'ipotesi di accordo sarà sciolta entro 30 giorni e le modifiche introdotte decorreranno dalla data dello scioglimento.

N.B. In attesa che venga confermata la versione definitiva a seguito dello scioglimento della riserva, l'accordo ha previsto una serie di novità normative ed economiche di cui di seguito si forniscono i primi dettagli.

Ambito di applicazione

L'accordo riguarda il personale dipendente dei settori socio-assistenziale, socio-sanitario ed educativo.

Contrasto alle violenze e molestie (Congedi per donne vittime di violenza)

È stata introdotta una normativa specifica in merito al contrasto alle violenze ed alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro, prevedendo dei congedi specifici per le donne vittime di violenza.

Viene previsto un Codice di condotta – Linee guida che sarà oggetto di un percorso di approfondimento attraverso un gruppo di lavoro paritetico costituito dalle parti datoriale e sindacali.

Assunzioni a tempo determinato

Sono state identificate delle specifiche causali, come dettato dalla normativa nazionale, che potranno essere utilizzate, nei casi previsti, per le assunzioni a tempo determinato che superano la durata di 12 mesi.

Divise e indumenti di servizio

Introdotta, a livello nazionale, la disposizione per il personale, a cui è fatto obbligo di indossare sul luogo di lavoro divise e indumenti di servizio, di garantire complessivamente per la vestizione e svestizione 15 minuti computabili nell'orario normale di lavoro. Sono fatte salve le disposizioni già sottoscritte a livello territoriale sulle stesse materie.

Classificazione del personale

È stata prevista la riclassificazione di alcune figure professionali, quali l'educatore professionale (a seguito delle novità introdotte dall'istituzione del corrispondente Albo professionale) e l'operatore socio assistenziale (definendone meglio l'inquadramento eliminando il riferimento all'anzianità di servizio).

Viene abolito il 7° livello d'inquadramento, assorbito nel preesistente 6° livello.

Minimi tabellari

Sono stati previsti incrementi retributivi in modo da garantire un incremento medio di periodo pari a euro 145,00 al livello 4° S, da riparametrarsi per gli altri livelli, con le decorrenze individuate come segue:

- euro 70,00 con la mensilità di Ottobre 2024 a livello 4° S;
- euro 50,00 con la mensilità di Luglio 2025 a livello 4° S;
- euro 25,00 con la mensilità di Marzo 2026 a livello 4° S.

Accordi di gradualità

Gli enti con difficoltà economiche documentate possono applicare incrementi gradualità, comunque entro il 31 dicembre 2026.

Elemento di garanzia

Nelle regioni in cui siano stati sottoscritti accordi di 2° livello relativi all'elemento di garanzia, gli incrementi dei minimi retributivi si applicheranno avendo a riferimento la tabella B di cui all'art. 43 del CCNL 20 Gennaio 2020.

Trattamento economico progressivo

La disciplina sul trattamento economico progressivo prevista dall'art. 80 del CCNL viene abrogata. Dal 1° Febbraio 2025, i lavoratori matureranno al 100% i ratei di quattordicesima mensilità e R.O.L. La data di assunzione sarà considerata per il primo scatto di anzianità.

Viene meno la norma transitoria che aveva sospeso, dal 1° Giugno 2020 al 31 Dicembre 2022, l'anzianità relativa alla maturazione degli scatti.

Salario accessorio

È aumentato l'importo del salario accessorio per funzioni di coordinamento per 14 mensilità.

Orario di lavoro

Al personale con obbligo di divisa o indumenti di servizio sono garantiti 15 minuti per la vestizione/svestizione, considerati nell'orario normale e quindi compresi nel minimo conglobato.

Sono fatti salvi eventuali accordi di 2° livello già vigenti in materia.

Maternità e congedi

Dal 1° Gennaio 2025, l'ente integrerà l'indennità di maternità fino al 100% della retribuzione normale. Introdotti congedi parentali a ore e il congedo di paternità obbligatorio.

Assistenza integrativa

Dal 1° Gennaio 2026, aumenta il contributo a carico dell'ente, e per eventuali omissioni contributive verrà erogata un'indennità specifica aggiuntiva.

Lavoro a tempo determinato

I contratti a termine dureranno massimo 24 mesi, prorogabili fino a 36 mesi solo in specifiche ipotesi, come sostituzioni, progetti o esigenze straordinarie. I rinnovi oltre i 24 mesi richiedono la trasformazione di almeno il 30% dei contratti a termine eccedenti i 24 mesi dell'anno precedente.

Decorrenza e durata del contratto

Il contratto decorre dal 1° Gennaio 2023 e scadrà il 31 Dicembre 2025. Le modifiche entreranno in vigore alla data di scioglimento della riserva, prevista entro 30 giorni dall'accordo.